



Anno 2023

Determinazione n. 180

OGGETTO: **Determinazione a contrarre ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36, per l'affidamento diretto relativo a due corsi formazione dal titolo "Corso Radioprotezione nei luoghi di lavoro: macchine radiogene e materie radioattive" ed al servizio di consulenza e relativa nomina dell'ADR - CIG: Z3F3CFFB34**

IL DIRETTORE

VISTO il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, numero 296, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 26 agosto 1999, numero 200, che, tra l'altro, istituisce l'**"Istituto Nazionale di Astrofisica"** come *"ente di ricerca non strumentale ad ordinamento speciale, con sede in Roma e strutture operative distribuite sul territorio [...], nel quale confluiscono gli osservatori astronomici e astrofisici"*;

VISTO il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, numero 138, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 19 giugno 2003, numero 140, che disciplina il **"Riordino dell'Istituto Nazionale di Astrofisica"**;

VISTA la Legge del 27 settembre 2007, numero 165, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 10 ottobre 2007, numero 238, che definisce i principi e i criteri direttivi della **"Delega al Governo in materia di riordino degli Enti di Ricerca"** e, in particolare, l'articolo 1;

VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, numero 213, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 1° febbraio 2010, numero 25, che disciplina il **"Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell'articolo 1 della Legge 27 settembre 2007, numero 165"**;

VISTA la Legge 7 agosto 2015, numero 124, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale del 13 agosto 2015 numero 187, con la quale sono state conferite **"Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"** e, in particolare, l'articolo 13, recante norme in materia di **"Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca"**;

VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, numero 218, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale del 25 novembre 2016, numero 276, che disciplina la **"Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della Legge 7 agosto 2015, numero 124"**;



- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, numero 241, e successive modificazioni ed integrazioni, che contiene ***“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”***;
- VISTO** lo ***“Statuto”*** dell’***“Istituto Nazionale di Astrofisica”***, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 25 maggio 2018, numero 42, emanato con Decreto Presidenziale del 15 febbraio 2018, numero 14, ed entrato in vigore il 24 settembre 2018 e, in particolare, l’articolo 18, comma 5, il quale stabilisce che il Direttore di Struttura ***“coordina ... le attività amministrative della Struttura secondo le direttive del Direttore Generale”***;
- VISTO** il ***“Disciplinare di Organizzazione e Funzionamento dell’Istituto Nazionale di Astrofisica”***, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 21 giugno 2012, numero 44, e modificato dal medesimo Organo con deliberazioni del 19 dicembre 2013, numero 84, del 19 febbraio 2014, numero 7 del 16 dicembre 2015, numero 28, e del 19 ottobre 2016, numero 107, ed in particolare l’articolo 17, comma 1, il quale stabilisce che i Direttori di Struttura ***“...coordinano le attività amministrative della Struttura secondo gli atti di indirizzo emanati dal Direttore Generale”***;
- VISTO** il ***“Regolamento sull’amministrazione, sulla contabilità e sull’attività contrattuale dell’Istituto Nazionale di Astrofisica”***, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 2 dicembre 2004 numero 3 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, del 23 dicembre 2004 numero 300, integrato con Deliberazione 8 gennaio 2005, ***“Integrazione al regolamento sull’amministrazione, sulla contabilità e sull’attività contrattuale”*** n. 100/05, pubblicato in GU Serie generale n. 31 del 07-02-2006;
- VISTO** il Decreto Legge 6 luglio 2011, numero 98, contenente ***“Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”***, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, numero 111, ed, in particolare, l’articolo 11 che disciplina gli ***“Interventi per la razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi della Pubblica Amministrazione”***, e che dispone tra l’altro che, qualora ***“...non si ricorra alle convenzioni di cui all’articolo 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, numero 296, gli atti e i contratti posti in essere in violazione delle disposizioni sui parametri contenute nell’articolo 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, numero 488 sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale”***;
- VISTO** il Decreto-legge 7 maggio 2012, numero 52, contenente ***“Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”***, convertito con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012, numero 97, ed in particolare l’articolo 7 che ha



modificato l'articolo 1, commi 449 e 450, della Legge del 27 dicembre 2006, numero 296, prevedendo, tra l'altro, che:

➤ *“nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni-Quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti...”;*

➤ *“le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207”;*

➤ *“fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”;*

VISTO

il Decreto-legge 6 luglio 2012, numero 95, contenente **“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”**, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, numero 135, e, in particolare l'articolo 1, il quale ribadisce che:

- *“i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, numero 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa”;*
- *“ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto”;*



- *“non sono comunque nulli i contratti stipulati tramite altra centrale di committenza a condizioni economiche più favorevoli”;*

- VISTE** le Direttive dell’Unione Europea 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE;
- VISTO** il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36, con il quale è stato adottato il **“Codice dei Contratti Pubblici”**, in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, numero 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;
- VISTO** l'articolo 17, **“Fasi delle procedure di affidamento”**, comma 1 e 2, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36, il quale dispone che:
- *“prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;*
 - *“in caso di affidamento diretto, l’atto di cui al comma 1 individua l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale”;*
- VISTO** l'articolo 50, **“Procedure per l’affidamento”**, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36, e successive modificazioni e integrazioni, il quale stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità: *“[...] b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”;*
- VISTO** l'articolo 3 **“Definizioni delle procedure e degli strumenti”** dell’Allegato I.1 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 secondo cui *“nel codice si intende per [...] d) «affidamento diretto», l’affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall’ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all’articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”;*
- VISTO** l'articolo 62, **“Aggregazioni e centralizzazione delle committenze”**, comma 1, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36, il quale stabilisce che: *“Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di*



acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori".

VISTO

l'articolo 29 "**Regole applicabili alle comunicazioni**" del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36, secondo cui *"tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al codice sono eseguiti, in conformità con quanto disposto dal codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, tramite le piattaforme dell'ecosistema nazionale di cui all'articolo 22 del presente codice e, per quanto non previsto dalle predette piattaforme, mediante l'utilizzo del domicilio digitale ovvero, per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 47 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005"*.

VISTO

l'articolo 1, comma 120, della Legge 30 dicembre 2018, numero 145, "**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019 - 2021**" il quale ha modificato l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, numero 296, innalzando a 5.000,00 euro la soglia di spesa al di sotto della quale è consentito derogare all'obbligo di ricorso al mercato elettronico;

VISTA

la Legge del 19 dicembre 2019, numero 157, recante "**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, numero 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili**";

VISTA

la Legge del 27 dicembre 2019, numero 160 "**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022**

VISTO

il Decreto Legislativo 12 agosto 2020, numero 101, "**Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, numero 117**" ed, in particolare, l'art. 128 "Nomina esperto di radioprotezione";

VISTO

Il Decreto Legislativo 25 novembre 2022, numero 203, "**Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, numero 101, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli**



derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, numero 117;

- VISTA** la Legge 30 dicembre 2020, numero 178 ***“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”***;
- VISTA** la Legge 30 dicembre 2021, numero 234 ***“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”***;
- VISTA** la Legge 29 dicembre 2022, numero 197 ***“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”***;
- VISTO** Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 7 agosto 2023 ***“Regolamentazione dei casi di esenzione dall'obbligo di nomina del consulente ADR in conformità a quanto previsto dal paragrafo 1.8.3.2 dell'ADR”***, pubblicato in Gazzetta Ufficiale numero 220 del 20 settembre 2023 ed efficace dal 05 ottobre 2023;
- VISTA** la Determinazione del Direttore Generale dell’***“Istituto Nazionale di Astrofisica”*** del 26 gennaio 2018, numero 18, con la quale le funzioni proprie del ***“Datore di lavoro”*** in materia di sicurezza e salubrità dei luoghi di lavoro, come individuate e specificate dall’articolo 18 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, numero 81, e successive modificazioni e integrazioni, emanato in ***“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, numero 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”***, sono state delegate, con le modalità definite dall’articolo 16 del medesimo Decreto Legislativo, dal ***“Direttore Generale”*** ai Direttori pro-tempore delle ***“Strutture di Ricerca”*** dell’***“Istituto Nazionale di Astrofisica”***;
- ATTESO** che la ***“delega di funzioni”*** di cui alla Determinazione del Direttore Generale del 26 gennaio 2018, numero 18, sopra citata, è stata accettata espressamente dal Dottore ***Andrea COMASTRI***, in qualità di Direttore pro-tempore dell’***“Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna”***, in data 29 gennaio 2018, con nota trasmessa alla Direzione Generale registrata al protocollo in data 29 gennaio 2018, con numero 78;



- VISTA** la Determinazione del Direttore Generale dell’**“Istituto Nazionale di Astrofisica”** del 17 febbraio 2021, numero 24, con la quale le funzioni proprie del **“Datore di lavoro”** in materia di sicurezza e salubrità dei luoghi di lavoro, come individuate e specificate dall’articolo 18 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, numero 81, e successive modificazioni e integrazioni, emanato in **“Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, numero 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”**, sono state delegate, con le modalità definite dall’articolo 16 del medesimo Decreto Legislativo, dal **“Direttore Generale”** ai Direttori pro-tempore delle **“Strutture di Ricerca”** dell’**“Istituto Nazionale di Astrofisica”**;
- VISTO** il Decreto del Presidente dell’**“Istituto Nazionale di Astrofisica”** del 30 dicembre 2020, numero 14, con il quale il Dottore **Andrea COMASTRI** è stato nominato quale Direttore dell’**“Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna”**;
- VISTA** la Determina del Direttore Generale dell’**“Istituto Nazionale di Astrofisica”** del 30 dicembre 2020, numero 188, con la quale il Dottore **Andrea COMASTRI** è stato nominato Direttore dello **“Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna”**, a decorrere dal 1° gennaio 2021 e per la durata di un triennio, in conformità a quanto disposto dall’articolo 14, comma 3, lettera g), dello Statuto dell’**“Istituto Nazionale di Astrofisica”**;
- ATTESO** che presso l’**“Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna”**, viene svolta attività di ricerca che si esplica anche mediante il ricorso a strumentazione e analisi che prevedono l’utilizzo di radiazioni ionizzanti;
- RAVVISATA** la necessità di garantire la sorveglianza fisica dei lavoratori esposti al rischio di radiazioni ionizzanti a mezzo di un **“Esperto di Radioprotezione”**, così come previsto dall’articolo 128 del Decreto Legislativo 12 agosto 2020, numero 101, che regola la detenzione e l’utilizzo delle sorgenti di radiazioni ionizzanti, ricorrendo ad un operatore economico idoneo;
- RICHIAMATA** la propria Determinazione numero 91 del 27 maggio 2021 con cui, l’**“Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna”** ha affidato all’Operatore Economico **U-SERIES SRL**, identificato con codice fiscale e partita IVA numero 02407591201, con sede legale in Bologna, via Ferrarese, 121, il servizio di sorveglianza fisica dei lavoratori esposti al rischio di radiazioni ionizzanti, per mezzo di esperto di radioprotezione, ai sensi dell’articolo 128 del Decreto Legislativo 12 agosto 2020, numero 101, da svolgere presso l’**“Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna”** per la durata di due anni (03 giugno 2021 – 02 giugno 2023);



VISTO

il contratto numero 2/2021, sottoscritto in data 27 maggio 2021 tra l'Operatore Economico **U-SERIES SRL** e l'**Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna**, relativo all'affidamento del servizio di sorveglianza fisica dei lavoratori esposti al rischio di radiazioni ionizzanti, per mezzo di esperto di radioprotezione, ai sensi dell'articolo 128 del Decreto Legislativo 12 agosto 2020, numero 101, presso l'"Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna" per la durata di due anni (03 giugno 2021 – 02 giugno 2023) CIG Z7E31AA34D;

MENZIONATA

la nomina, da parte del dott. **Gaetano TELESIO**, in qualità di Direttore Generale e di "Datore di Lavoro" dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", dell'Ingegnere **Massimo ESPOSITO**, in qualità di Esperto di Radioprotezione, ai sensi del Decreto Legislativo 12 agosto 2020, numero 101 valida fino al 02 giugno 2023;

CONSIDERATA

la propria determinazione numero 99 del 30 maggio 2023 con cui l'**Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna** ha esercitato la proroga "*tecnica*", nei confronti dell'Operatore Economico **U-SERIES SRL**, del servizio di sorveglianza fisica dei lavoratori esposti al rischio di radiazioni ionizzanti, per mezzo di esperto di radioprotezione, ai sensi dell'articolo 128 del Decreto Legislativo 12 agosto 2020, numero 101;

VISTA

la "**Richiesta di acquisizione di beni o servizi**", presentata in data 13 ottobre 2023 dalla Dottoressa **Filomena SCHIAVONE**, in qualità di Responsabile della Banca Radiosorgenti dell'"**Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna**", relativa a due corsi di formazione dal titolo "*Corso Radioprotezione nei luoghi di lavoro: macchine radiogene e materie radioattive*" ed al servizio di consulenza e relativa nomina della figura dell'ADR;

PRESO ATTO

che, come riportato nella menzionata richiesta, oltre al dettaglio delle attività dei menzionati corsi e della citata nomina dell'ADR, si specifica che:

- l'acquisto si rende necessario poiché "(...) presso l'Osservatorio viene svolta una parte di attività di ricerca che si esplica anche attraverso il ricorso a strumentazione e analisi che prevedono l'utilizzo di radiazioni ionizzanti. Pertanto, è fondamentale che i lavoratori esposti al rischio di radiazioni ionizzanti seguano specifici corsi di formazione ed aggiornamento in materia di detenzione ed utilizzo delle sorgenti di radiazioni ionizzanti ed attività connesse. Inoltre, la nomina del consulente ADR (figura addetta al trasporto di merci pericolose e obbligatoria per spedizione di materiali radioattivi - ai sensi del Decreto del Ministero dei Trasporti del 7 agosto 2023, GU Serie Generale numero 220 del 20-09-2023), si rende necessaria in quanto presso l'Osservatorio sono già presenti sorgenti puntiformi che saranno oggetto di attività di smaltimento (servizio affidato ad apposita società) e, pertanto, obbligatorio coordinare/verificare le relative operazioni".



- la scelta del contraente è motivata come segue: *“la U-Series S.r.l. è l’attuale gestore del “Servizio di sorveglianza fisica dei lavoratori esposti al rischio di radiazioni ionizzanti, per mezzo di esperto di radioprotezione” ai sensi dell’articolo 128 del Decreto Legislativo 12 agosto 2020, numero 101. Pertanto, risulta essere in possesso di notevole esperienza e conoscenza nell’ambito sopra menzionato”.*

VALUTATI

il preventivo di € 900,00 (euro novecento/00) numero 1460 del 02 ottobre 2023, relativo ai citati corsi di formazione, ed il preventivo di € 600,00 (euro seicento/00) numero 3102 del 23 ottobre 2023, relativo alla nomina del dell’ADR, entrambi inviati dall’Operatore Economico **U-Series Srl**, con sede legale in Bologna (BO), alla via Ferrarese numero 131, Codice Fiscale e Partita IVA numero 02407591201, pari a complessivi **€ 1.500,00 (euro millecinquecento/00)** al netto dell’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA);

VISTO

l’articolo 49, **“Principio di rotazione degli affidamenti”**, comma 6, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36, secondo cui *“è comunque consentito derogare all’applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro”*;

PRESO ATTO

che la **U-Series Srl** possiede competenze specifiche e una consolidata esperienza e conoscenza nell’ambito di questa tipologia di servizi, anche con riferimento al precedente affidamento alla stessa da parte dell’ **“Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna”**, di cui al contratto di cui in precedenza (numero 2 del 27 maggio 2021) avente ad oggetto il *“servizio di sorveglianza fisica dei lavoratori esposti al rischio di radiazioni ionizzanti, per mezzo di esperto di radioprotezione (...)”*;

VALUTATO

che la fornitura in oggetto non riveste un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall’articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36;

CONSIDERATO

il corretto svolgimento e la regolarità della procedura di affidamento, nonché la conformità tecnica e la congruità economica delle offerte presentate;

VISTO

l’art. 53, comma 1 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36, che prevede, *“nelle procedure di affidamento di cui all’articolo 50, comma 1, la stazione appaltante non richiede le **garanzie provvisorie** di cui all’articolo 106 salvo che, nelle procedure di cui alle lettere c), d) ed e) dello stesso comma 1 dell’articolo 50, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta”* e comma 4 del medesimo Decreto: *“In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l’esecuzione dei*



contratti di cui alla presente Parte oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale";

CONSIDERATO

pertanto, l'esonero, ai sensi del menzionato articolo 53, comma 4, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36, dalla costituzione della garanzia definitiva, in applicazione del principio di proporzionalità e dell'efficacia dell'azione amministrativa, dato anche il valore residuale dell'affidamento;

VISTO

l'articolo 18 "**il contratto e la sua stipulazione**" del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36, secondo cui "*il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata. In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. I capitoli e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto.*";

VISTO

l'articolo 52 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36, ai sensi del quale "*nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con **dichiarazione sostitutiva** di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. **La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno***";

VISTE

le "**Linee Guida per l'effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui agli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 numero 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e successive modifiche ed integrazioni**", adottate con Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'"**Istituto Nazionale di Astrofisica**", del 20 novembre del 2018, numero 103, ed in particolare l'articolo 4 che disciplina le modalità del controllo a campione "*(...) nella misura del 10% delle dichiarazioni sostitutive rese per ogni tipologia di procedimento concluso entro l'anno di riferimento*";



- RITENUTO** che tali modalità potranno essere dettagliate con apposito Regolamento e/o Determinazione Direttoriale dell’*“Istituto Nazionale di Astrofisica”* e/o del Direttore dello *“Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna”*;
- ACQUISTO** il possesso dei requisiti di cui all’articolo 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modificazioni, attraverso apposita dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall’Operatore Economico **U-Series Srl** in data 24 maggio 2023 e trasmesso a mezzo email istituzionale, tutt’ora in corso di validità;
- VISTA** la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 dicembre 2022, numero 127, con la quale è stato approvato il Bilancio Annuale di Previsione dell’*“Istituto Nazionale di Astrofisica”* relativo all’Esercizio Finanziario 2023;
- ACCERTATA** la disponibilità finanziaria sui pertinenti capitoli di spesa;

DETERMINA

Articolo 1. Per le motivazioni esposte in premessa, di procedere all’acquisto, mediante affidamento diretto - ai sensi dell’articolo 50 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36, della fornitura relativa a due corsi di formazione dal titolo *“Corso Radioprotezione nei luoghi di lavoro: macchine radiogene e materie radioattive”* ed al servizio di consulenza e relativa nomina della figura dell’ADR.

Articolo 2. Di autorizzare l’affidamento della fornitura specificata all’articolo 1 della presente Determinazione all’Operatore Economico **U-Series Srl** per un importo di **€ 1.500,00 (euro millecinquecento/00)** al netto dell’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), come di seguito specificato:

- **€ 900,00 (euro novecento/00)**, per i corsi di formazione;
- **€ 600,00 (euro seicento/00)**, per la nomina della figura dell’ADR.

Articolo 3. Di individuare il *“Responsabile Unico del Progetto”* per l’acquisizione del servizio in argomento nel dottore **Andrea COMASTRI**, in qualità di Direttore dell’*“Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna”*, ai sensi dell’articolo 15 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36.

Articolo 4. Di nominare *“Direttore dell’esecuzione”* per lo svolgimento del servizio oggetto della presente Determinazione, la Signora **Filomena SCHIAVONE**, in qualità di Responsabile della gestione della *“Banca Sorgenti, della Dosimetria e della Camera Bianca”* all’interno del Servizio di Staff *“Laboratori e infrastrutture tecnologiche”*, ai sensi dell’articolo 101 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modificazioni e integrazioni.



Articolo 5. Di dare atto che la relativa spesa, stimata complessiva in € **1.830,00 (euro milleottocentotrenta/00)**, grava sul Centro di Responsabilità 1.13 **“OAS Bologna”**, come dettagliato:

- € **1.098,00 (euro millenovantotto/00)**, per i corsi di formazione;
- € **732,00 (euro settecentotrentadue/00)**, per la nomina della figura dell'ADR.

sul Codice Obiettivo Funzione 1.06.01 **“Funzionamento”** sul Capitolo 1.03.02.13.999.02 **“Altri servizi per prevenzione e sicurezza”** del Bilancio Annuale di Previsione dell’**“Istituto Nazionale di Astrofisica”** per l'Esercizio Finanziario 2023.

Bologna, 30 ottobre 2023

Il Direttore
Dottore Andrea Comastri

